

COMUNE DI FLAIBANO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI
AI SENSI DELL'ART. 12
LEGGE 07.08.1990 N. 241

Adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 07.08.1997, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 16.08.1991 al 31.08.1997, ravvisata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO di Udine nella seduta del 03.11.1997 prot. n. 97/54478 n. 97/12572 reg. CO.RE.CO.

Come modificata ed integrata con deliberazione C.C. n. 50 del 28.11.1997, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 03.12.1997 al 18.12.1997, ravvisata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 29.12.1997 prot. n. 62415 n. 14207 C.C.

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 18.02.1998 al 05.03.1998.

ARTICOLO 1

Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e disciplina la concessione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, ordinari e straordinari che l'Amministrazione Comunale eroga:

- a) Ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Circoli, Società e Gruppi Spontanei che non operino a fini di lucro con lo scopo di concorrere ed agevolare le finalità d'Istituto nell'interesse della collettività e nel rispetto della pluralità di espressione;
- b) A privati per le necessità economiche del soggetto e suo nucleo familiare, al fine di migliorare la qualità della vita. Di elevare la cultura e di offrire migliori possibilità di studio alle persone meritevoli, di assicurare l'assistenza familiare agli anziani, handicappati e minori ed, in generale, di sostenere in forma concreta tutte le categorie più deboli e bisognose.

ARTICOLO 2

I soggetti indicati all'articolo 1 punto a) devono presentare per iscritto domanda di contributo entro il 31 Agosto di ogni anno all'Amministrazione Comunale.

I contributi possono essere concessi esclusivamente per scopi sociali, solidaristici, culturali, sportivi e ricreativi.

La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) – dati del richiedente;
- b) – relazione delle attività che si intendono attuare e per le quali viene richiesto il contributo, con relativa quantificazione della spesa necessaria;
- c) – copia del bilancio di previsione (per contributi annui di importo superiore a £ 2.000.000.=);
- d) – codice fiscale;
- e) – relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e rendicontazione dei contributi eventualmente assegnati;
- f) – indicazione delle modalità di accreditamento del contributo;
- g) le società sportive devono indicare il numero delle gare e dell'attività di allenamento, il numero degli atleti praticanti.

ARTICOLO 3

I soggetti di cui all'articolo 2 dovranno presentare entro il 31 Agosto dell'anno successivo il rendiconto dei contributi assegnatigli nell'anno in corso.

ARTICOLO 4

Fuori del termine ordinario di cui all'articolo 2, eventuali richieste di contributo potranno essere prese in considerazione solo se dipendenti da situazioni straordinarie.

Nella domanda, che dovrà essere corredata con i documenti previsti alle lettere a), d) e f) dell'articolo precedente, dovrà essere indicata la finalità e il preventivo di spesa dell'iniziativa.

La liquidazione del contributo sarà subordinata alla presentazione del rendiconto documentato dalle spese sostenute.

ARTICOLO 5

Le persone disoccupate, le famiglie bisognose residenti nel Comune, per ottenere il contributo dovranno presentare formale richiesta all'Amministrazione Comunale, allegando la documentazione attestante lo stato di disoccupazione o di bisogno e la situazione reddituale dell'intero nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

La Giunta provvede a quantificare ed erogare il contributo dei richiedenti di cui al comma precedente, dopo aver acquisito il parere del servizio sociale, tendente ad attestare lo stato di bisogno dei richiedenti. La Giunta dovrà tener conto anche di quanto previsto dall'articolo 8.

ARTICOLO 6

Il funzionario responsabile, esaminate le domande pervenute, redigerà apposita relazione avuto riguardo ai precedenti articoli 2, 3, 4, e 5, fornendo inoltre tutte le notizie possibili per una attenta valutazione della domanda stessa alla Giunta Municipale.

La Giunta Municipale, sulla base degli atti istruttori, delibererà in via definitiva la quantificazione del contributo in ordine alla richiesta di intervento e la decisione verrà comunicata al richiedenti non appena la deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.

ARTICOLO 7

Le forme con cui possono essere erogati contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici sono:

- 1) di tipo diretto: corresponsione di somme di denaro;
- 2) di tipo indiretto: riduzioni o abbuoni tariffari, concessione gratuita di beni comunali per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni (compreso pagamenti di utenze ENEL, riscaldamento, acqua, pulizie).

ARTICOLO 8

La determinazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, di cui al presente capo, viene effettuata:

- 1) per i soggetti di cui all'articolo 1 lettera A), tenendo conto prevalentemente dell'attività svolta nei rispettivi ambiti d'interesse, della consistenza numerica degli iscritti, dell'importanza delle manifestazioni da esse organizzate e sulla base delle risultanze economico-finanziarie della gestione;
- 2) per i soggetti di cui all'articolo 1 lettera B), tenendo conto prevalentemente della situazione economica del richiedente e dei familiari conviventi, delle difficoltà sociali presenti, delle possibilità di miglioramento future, delle necessità delle persone a rischio od appartenenti alle categorie più deboli.

ARTICOLO 9

La Giunta Municipale nel procedere, nei casi di cui all'articolo 4 all'assegnazione del contributo, dovrà avere riguardo alle effettive disponibilità di bilancio del Comune riservandosi, in mancanza, di assumere idoneo e motivato provvedimento nell'esercizio finanziario successivo.

ARTICOLO 10

Per i fini di cui all'articolo 5, la Giunta Municipale può concedere anche sovvenzioni o erogare sussidi finalizzati all'acquisto di determinati prodotti di prima necessità o di sussidi mediante l'utilizzo, a titolo gratuito, delle mense nonché la riduzione o abbuoni tariffari.

ARTICOLO 11

All'atto dell'istruzione della pratica l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuali documentazioni sulla base della specificità della richiesta.

La presentazione di essa o la successiva richiesta di ulteriore documentazione non comportano l'automatica concessione del contributo medesimo, che rimarrà subordinata in ogni caso alle disponibilità di bilancio ed alla deliberazione giuntale a riguardo.

ARTICOLO 12

I beneficiari che traggano vantaggio improprio in base a risultanze di documenti non veri e/o alterati, ovvero documentino i rendiconti con atti parimenti non veri e/o alternati, decadono dal beneficio e sono obbligati alla restituzione della sovvenzione maggiorata degli interessi bancari vigenti.

ARTICOLO 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- le leggi regionali;
- le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 14

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 25 della Legge 27.12.1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e verrà affissa all'albo comunale per 90 giorni dall'adozione dello stesso.

ARTICOLO 15

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

ARTICOLO 16

Al nuovo Regolamento verrà data la massima pubblicità, inviandone copia a tutte le associazioni locali ed esponendo nei locali pubblici l'avviso che è stato adottato e che è disponibile presso gli Uffici Comunali.

INDICE

○ ARTICOLO 1.....	pag. 2
○ ARTICOLO 2.....	pag. 2
○ ARTICOLO 3.....	pag. 2
○ ARTICOLO 4.....	pag. 2
○ ARTICOLO 5.....	pag. 3
○ ARTICOLO 6.....	pag. 3
○ ARTICOLO 7.....	pag. 3
○ ARTICOLO 8.....	pag. 3
○ ARTICOLO 9.....	pag. 3
○ ARTICOLO 10.....	pag. 4
○ ARTICOLO 11.....	pag. 4
○ ARTICOLO 12.....	pag. 4
○ ARTICOLO 13.....	pag. 4
○ ARTICOLO 14.....	pag. 4
○ ARTICOLO 15.....	pag. 4
○ ARTICOLO 16.....	pag. 4